

Le notizie sotto il riflettore in breve

N°21 -2022



SIULP



Costituzionalmente legittima la norma che esclude la tenuità del fatto per i reati commessi contro pubblici ufficiali

Con Ordinanza n. 82/2022 del 31 marzo 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 131-bis secondo comma, secondo periodo, del codice penale, nella parte in cui, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nei casi di cui all'art. 337 cod. pen., quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

A sollevare la questione era stato il Tribunale ordinario di Lecco, in occasione di un processo per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di persona che, in stato di ebbrezza e a bordo di un treno sul quale si trovava sprovvisto del titolo di viaggio, usava minaccia per opporsi a due agenti della polizia ferroviaria, che stavano procedendo alla sua identificazione.

L'eccezione di costituzionalità veniva sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione poiché, secondo il rimettente, il fatto, commesso da

SOMMARIO

- Costituzionalmente legittima la norma che esclude la tenuità del fatto per i reati commessi contro pubblici ufficiali
- 216° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Cerimonia di giuramento
- Nuova normativa sugli autovelox in arrivo
- Convocazioni a visita dei soggetti che hanno manifestato interesse alla procedura assunzionale di 1300 Allievi Agenti della Polizia di Stato
- Contratto: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
- FESI 2021 - esito riunione del 16 maggio 2022
- Violenza sessuale di gruppo, la giovane età non è di per sé un'attenuante
- Concorso interno per titoli, per la copertura di 2662 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato

persona incensurata, sarebbe connotato da particolare tenuità, per non avere realmente intralciato l'attività di identificazione, né essere trasceso in violenza fisica ragion per cui la disposizione censurata sarebbe irragionevole, in quanto aprioristicamente escluderebbe per il reato di resistenza a pubblico ufficiale l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, della quale potrebbero invece beneficiare gli autori di reati di eguale o maggiore gravità, quali l'abuso d'ufficio, il rifiuto e l'omissione di atti d'ufficio, l'oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, la turbata libertà degli incanti e le lesioni personali in danno del pubblico ufficiale.

Peraltro, sempre secondo il Tribunale di Lecco, l'irragionevolezza della disposizione censurata emergerebbe anche da un raffronto con le altre ipotesi di esclusione della causa di non punibilità previste nel secondo comma dell'art. 131-bis cod. pen., che atterrebbero effettivamente alla tenuità del fatto, laddove invece la deroga stabilita dalla disposizione censurata si risolverebbe in una prerogativa meramente soggettiva, che collocherebbe «*il pubblico ufficiale su un piano di superiorità rispetto al privato, attribuendo al primo una tutela rafforzata tipica degli stati autoritari*»; che, in violazione del principio di uguaglianza, il legislatore avrebbe cioè definito «*una categoria di cittadini in qualche modo "infallibili" solo perché investiti di un pubblico ufficio*»;

Infine, la norma censurata sarebbe altresì irragionevole laddove non tutela parimenti l'incaricato di pubblico servizio.

I Giudici della Consulta hanno ritenuto la questione manifestamente infondata per le ragioni che seguono:

In primo luogo, la Corte ricorda che con sentenza n. 30 del 2021 la questione è già stata dichiarata non fondata, con motivazione che ha richiamato il principio per cui «*le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall'altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore*», e proprio da questa premessa la medesima sentenza ha desunto che «*le scelte del legislatore relative all'ampiezza applicativa della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta*».

Inoltre, la scelta del legislatore di escludere dal campo di applicazione dell'esimente di tenuità il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è stata giudicata manifestamente irragionevole, poiché essa «*corrisponde all'individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione*», giacché non limitato al corretto funzionamento della pubblica amministrazione, ma inclusivo della sicurezza e libertà di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni.

Secondo i Giudici Costituzionali, al metro dell'art. 3 Cost., la citata sentenza ha escluso l'omogeneità dei *tertium comparationis* dell'abuso d'ufficio e del rifiuto di atti d'ufficio, «*poiché queste fattispecie delittuose, per quanto incidano anch'esse sul regolare funzionamento della pubblica amministrazione, non vedono tuttavia direttamente coinvolta la sicurezza e la libertà della persona fisica esercente la funzione pubblica, intesa quale soggetto passivo del reato*». Invero, per la medesima sentenza, non rileva ai fini dello scrutinio di ragionevolezza che tale coinvolgimento personale ricorra nella fattispecie aggravata ex artt. 576, primo comma, numero 5-bis), 582 e 585 cod. pen., poiché questa, «*ove la condotta causativa delle lesioni sia teleologicamente collegata a una resistenza nei confronti del pubblico ufficiale, e sia quindi diretta a intralciare il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, ricade senz'altro nell'esclusione dell'esimente di tenuità prevista per il titolo di reato di cui all'art. 337 cod. pen.*»;

In conclusione, poiché l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Lecco non apporta argomenti nuovi e diversi rispetto alle richiamate considerazioni, la questione con essa sollevata si rivela manifestamente infondata (ex multis, ordinanze n. 224, n. 214, n. 165 e n. 111 del 2021, n. 204, n. 93 e n. 81 del 2020).

216° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Cerimonia di giuramento



L' Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha comunicato che il prossimo 30 giugno si conclude la fase residenziale del 216° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.

Dal 1° luglio al 19 agosto successivo i neo agenti in prova (2199 unità) saranno impegnati con la fase di applicazione pratica presso gli uffici e reparti di assegnazione.

Al termine della fase residenziale è previsto che gli agenti in prova prestino Giuramento di Fedeltà alla Repubblica in forma collettiva con cerimonie organizzate dalle direzioni delle scuole, istituti e centri,

Per il corso in argomento, dette cerimonie saranno realizzate, analogamente alle più recenti edizioni, in forma più riservata e raccolta, ma vedranno la partecipazione dei familiari, contemperando così il rispetto delle misure e delle prescrizioni sanitarie vigenti con le legittime aspettative di una sentita partecipazione in un giorno così importante e denso di significati.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Nuova normativa sugli autovelox in arrivo



Secondo la normativa generale i sistemi elettronici di verifica della velocità possono essere posizionati soltanto in strade extraurbane o, se proprio vi sia un percorso pericoloso o a rischio alta velocità, all'interno anche della città. In ogni caso, vi è l'obbligatorietà della presenza di un agente, anche se questa non sempre è possibile, per via dell'esternalizzazione inerente al servizio a società terze. Com'è ben evidente, la normativa è molto variegata, ma occorre ricordare che secondo una decisione della Cassazione, la n. 4007/2022, il requisito di una segnalazione preventiva da parte delle forze dell'ordine è obbligatorio e l'articolo 142,

co. 6-bis del C. di S. afferma che ciò vale sia per le postazioni fisse, che per quelle mobili.

La sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, in merito alla revisione continua delle apparecchiature di controllo, avendo espresso il principio della annullabilità della contravvenzione nel caso in cui tale revisione non sia avvenuta alle previste scadenze, ha comportato la necessità di un aggiornamento della normativa sugli autovelox.

Sebbene il testo del decreto sia ancora in fase di elaborazione, il Governo ne ha anticipato i punti fondamentali.

Il testo conterrà regole precise per evitare la sovrapposizione tra organi di controllo per gli stessi tratti automobilistici, al fine di garantire che automobilisti non vengano multati più volte per infrazioni commesse nello stesso tratto.

La normativa impone ai comuni di inviare al governo un rapporto annuale con i dati relativi agli introiti delle multe effettuate per effettuare rilevamenti statistici e pianificare politiche mirate.

Prevista una verifica dei limiti di velocità imposti da effettuarsi a cura degli enti gestori statali che garantiranno l'adeguatezza dei limiti di velocità nelle strade sottoposte a controllo.

Ricordiamo che attualmente la regolamentazione degli autovelox prevede alcune condizioni vincolanti per la validità delle contestazioni:

- Gli autovelox devono essere segnalati al guidatore al fine di evitare frenate o ingorghi nelle tratte monitorate;
- La segnalazione deve avvenire attraverso cartelli e segnali luminosi posti a una distanza massima di 4 km dal luogo in cui è collocato il dispositivo di rilevamento, mentre non è prevista invece una distanza minima per cui vige il criterio generale della distanza congrua per evitare manovre pericolose. Ai fini del rispetto della norma non ha rilevanza la direttiva ministeriale che esenta gli Scout Speed dall'obbligo di avere segnalazione in quanto la legge prevale sulla direttiva. Inoltre, nei tratti stradali in cui non sono abitualmente previsti i controlli è obbligatorio oltre al cartello fisso un cartello mobile;
- L'auto della polizia deve essere ben visibile.

Pertanto, in assenza di tali condizioni è possibile contestare la multa davanti al giudice di pace.

I dispositivi di controllo elettronico fissi devono risultare a norma e accompagnati da certificati di omologazione e taratura.

Gli autovelox, infatti, prevedono l'obbligo di taratura minimo una volta all'anno allo scopo di garantire l'efficacia e la precisione dei rilevamenti elettronici alla base delle segnalazioni di contravvenzione.

I verbali devono riportare la data dell'ultima taratura. In assenza del dato o in caso di taratura effettuata oltre un anno, la multa viene invalidata.

Il decreto prefettizio individua le strade urbane che possono essere oggetto di controllo di velocità automatica, in assenza di agenti.

Il decreto individua le strade le cui caratteristiche impongono il controllo senza richiedere il fermo del veicolo e per cui si rende necessario l'utilizzo dell'autovelox.

La Cassazione ha dichiarato che il verbale che ometta l'indicazione del decreto prefettizio impedisce al conducente la verifica della documentazione e pertanto la multa deve considerarsi nulla.

La disciplina non è applicabile alle rilevazioni effettuate sulle strade extraurbane per le quali il posizionamento dell'autovelox è libero.

L'autovelox deve essere di proprietà delle forze dell'ordine e non di società terze

La multa effettuata con autovelox di proprietà di privati o società terze non è valida, invero, la Corte di Cassazione ha già stabilito che le multe con strumentazione privatizzata da ente locale sono considerate nulle.

Il codice della strada prevede già espressamente che *"Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e devono essere nella disponibilità degli stessi"*.

Non è possibile, pertanto, per le forze dell'ordine limitarsi a validare i dati riportati.

E' previsto, inoltre, un termine perentorio per la notifica fissato a 90 giorni dalla data dell'infrazione, a pena di nullità. La notifica contiene la richiesta di specificare il nome dell'effettivo conducente.

Dunque, per accertare il rispetto delle tempistiche è necessario verificare sul verbale la data e il luogo dell'evento e La data di consegna della raccomandata all'ufficio postale e accertarsi che tra le due date non sia intercorso un lasso di tempo superiore a 90 giorni.

I possessori di PEC ricevono le comunicazioni di sanzione stradale nella casella di posta certificata e la notifica dell'atto, da cui decorrono i 90 giorni, è considerata dalla ricezione del messaggio di avvenuta consegna del messaggio.

Occorre quindi monitorare costantemente la propria pec in quanto gli atti si considerano consegnati anche se il destinatario non ha aperto o letto la comunicazione.

I termini per ricorrere sono:

Entro 30 giorni dalla notifica presso il Giudice di pace del luogo in cui è avvenuta l'infrazione.

Entro 90 giorni dalla notifica presso il Prefetto.

In caso di rigetto della pratica da parte del Prefetto è consentito il ricorso al giudice di pace entro 30 giorni.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Convocazioni a visita dei soggetti che hanno manifestato interesse alla procedura assunzionale di 1300 Allievi Agenti della Polizia di Stato



La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale ha comunicato che in data 18 maggio 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale il calendario degli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali dei 176 aspiranti che avevano già partecipato al bando di concorso pubblicato il 27/09/2017, riportando una votazione compresa tra 9,50 e 8,25 e che, entro il 6 maggio u.s., hanno manifestato l'interesse a parteciparvi (procedura di assunzione di 1300 Allievi Agenti

della Polizia di Stato – entro un massimo di 600 unità entro l'anno 2022 e 700 unità entro l'anno 2023 – di cui all'art. 29-bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 35).

Considerato il modesto numero di adesioni, al fine di agevolare e velocizzare al massimo le assunzioni di nuovi Agenti da immettere in servizio nel più breve tempo possibile, il SIULP ha già avviato tutte le interlocuzioni necessarie per verificare la possibilità di far scorrere ulteriormente la graduatoria del bando già individuato dal legislatore, ma soprattutto, tenuto conto del basso interesse sinora registrato, avviare con estrema urgenza le procedure necessarie per agevolare lo scorrimento della graduatoria, ancora attuale, del concorso per 1650 Allievi Agenti pubblicato il 31/01/2020.

Contratto: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale



Grazie all'incessante azione posta in atto dal SIULP in tutte le sedi istituzionali interessate, la Corte dei Conti sta restituendo in queste ore il testo del decreto firmato per il recepimento del contratto 2019/2021 al Ministero per la Pubblica Amministrazione che curerà il successivo iter per la pubblicazione di G.U..

Il SIULP ha già sensibilizzato il Tep affinché, una volta pubblicato il DPR in G.U., si dia avvio immediato alla procedura per l'emissione

straordinaria degli arretrati entro il mese di giugno, inizi luglio.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

FESI 2021 - esito riunione del 16 maggio 2022



Nel pomeriggio dello scorso 16 maggio, alla presenza del Direttore del TEP, Dr. Giovanni CIRCHIRILLO, e del direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali, v.Pref. Maria DE BARTOLOMEIS, si è tenuta, in video conferenza, la riunione per la definizione del FESI per l'anno 2021. Mantenendo la linea già tracciata nel corso dell'incontro preliminare che si è tenuto sull'argomento lo scorso 11 aprile, il SIULP, allo scopo di rendere disponibile la liquidazione delle indennità nel più breve tempo possibile, ha proposto di

confermare l'impianto di accordo relativo al precedente anno 2020, tenuto conto della costanza delle deroghe normative determinate dall'emergenza sanitaria.

Quanto alle singole voci delle indennità, ferma restando l'accantonamento di una riserva di circa 470 mila euro per eventuali integrazioni di erronee contabilizzazioni sul totale di circa 174 milioni di euro, l'indennità di presenza giornaliera (produttività collettiva) è stata fissata in 6,53 euro giornalieri.

Diversamente dagli scorsi anni tale importo sarebbe corrisposto in un'unica soluzione, quindi non ci sarebbe bisogno di attendere una successiva appendice nel mese di settembre per il residuo (per il 2020 sono stati corrisposti 4,92 euro + 1,37 euro, per un totale di 6,39 euro). Tutte le altre indennità restano invece confermate (Reperibilità 17,50 €; cambio turno 10 €; indennità di alta montagna 6,40 €; indennità di controllo del territorio 5 € sera e 10 € notte), compresa la cumulabilità tra indennità di OP e di controllo del territorio per i servizi di prevenzione connessi all'emergenza covid e la copertura per le assenze ex art. 86 commi 6 e 7 del D. L. 17.3.2020 n. 18 (dispensa dal servizio lavoratori c.d. fragili, assenza per contagio da Covid 19 o per quarantena fiduciaria).

Quanto all'ipotetica data in cui le somme del FESI verranno rese disponibili, si stima al momento come probabile scadenza la concomitanza con il pagamento della mensilità di luglio. In tale ultima ipotesi, il pagamento avverrà allo stesso tempo anche per i colleghi in quiescenza che hanno maturato il diritto. Il SIULP, tuttavia, ha chiesto all'Amministrazione ogni possibile sforzo per anticipare i pagamenti al mese di giugno, sia pure ricorrendo al sistema dell'emissione speciale e, del caso qualora utile, a stringere ancor più i tempi, ricorrendo alla prassi della sottoscrizione dell'accordo in forma disgiunta, pur preferendo, come prassi, la sottoscrizione delle intese alla presenza del Ministro.

A margine dell'incontro, il SIULP ha rimarcato ancora una volta la propria insoddisfazione per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori per l'aggiornamento degli stipendi derivanti dal contratto di lavoro relativo al triennio 2019/2021, e i ritardi accumulati per la corrispondente erogazione degli arretrati.

Dai creatori di RataBassotta®

TFS subito

La tua liquidazione senza attese.



In convenzione con il sindacato SIULP 

SCOPRI DI PIÙ

 IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Messaggio promozionale

Violenza sessuale di gruppo, la giovane età non è di per sé un'attenuante



Agli stupratori di gruppo non possono essere applicate de plano e senza una adeguata motivazione le attenuanti generiche concernenti la giovane età.

Secondo la Cassazione, che ha confermato la decisione resa in appello, la giovane età è un'attenuante solo quando pregiudica la maturità del soggetto e la capacità di valutare la propria condotta in base alle regole del vivere civile. Ipotesi che non ricorre nel caso oggetto della decisione, in quanto nel processo sono emerse versioni contraddittorie

e imprecise dei fatti con l'accusa, mossa alla vittima, di aver fornito una versione falsa e calunniosa nei loro confronti, quando in realtà, dalle prove, è emerso "un giudizio di certezza in termini incontestabili sulle responsabilità degli imputati. Il principio di diritto è espresso nella decisione n. 15659/2022.

La Cassazione, in un punto della motivazione, chiarisce che il contenuto della sentenza del giudice di merito sulla responsabilità degli imputati è frutto di una valutazione assai approfondita di tutti gli elementi probatori acquisiti, che hanno permesso di giungere a un giudizio di certezza incontestabile.

Invero, secondo gli ermellini, il riconoscimento agli imputati delle attenuanti generiche in conseguenza della valorizzazione della ammissione dell'addebito è in piena contraddizione con le divergenze significative delle plurime versioni degli imputati, imprecisioni e contraddizioni che la stessa Corte di Appello ha ritenuto che aprissero la porta al sospetto di una "ricostruzione della vicenda non genuina.

Del tutto generico inoltre, per suprema Corte, il riferimento all'elemento della giovane età. Al riguardo la Cassazione ricorda infatti che l'età può essere un'attenuante solo quando svolge *"un'effettiva incidenza ed abbia uno specifico rilievo nella condotta criminosa ed è, quindi, necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto, determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile."*

Concorso interno per titoli, per la copertura di 2662 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato



Si riporta l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori delle commissioni relative al concorso in oggetto:

Sono state presentate in totale n. 8683 domande. L'inizio dei lavori della Commissione è stato in data 21 maggio 2021 e nel corso delle 69 riunioni deliberanti della stessa Commissione sono stati valutati n. 8665 candidati. Il tutto aggiornato alla data del 30 aprile 2022.